

Studio Legale  
Avv. Giuseppe Cicciari  
Patrocinante in Cassazione  
Via Libertà,139 98042 Giammoro- Pace del Mela (ME)  
Tel- 090.938.53.94 Cell. 330.63.44.99  
www.studiolegalecicciari.com  
avv.giusepppecicciari@pec.giuffre.it  
info@studiolegalecicciari.com

**TRIBUNALE DI MESSINA**  
**in funzione di Giudice del Lavoro**

***Ricorso ex art. 700 c.p.c.***

***con istanza di notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art.151 c.p.c.***

Per la **dott.ssa Sarah Tindara Pandolfo**, nata a Messina il 27.01.1994, c.f. PNDSHT94A67F158Z, elettivamente in Pace del Mela (ME), Via Libertà n. 139, recapito professionale dell'Avv. Giuseppe Cicciari (c.f. CCCGPP69R31I084T) dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato congiunto al presente atto materialmente che mediante strumento informatico con estrazione di copia informatica per immagine inserita nella busta telematica; il predetto difensore dichiara, ai sensi dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere eventuali comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata avv.giusepppecicciari@pec.giuffre.it

- *ricorrente* -

**CONTRO**

1 ) il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*, C.F. 80185250588, con sede in Viale Trastevere 76/a 00153 Roma, *ex lege* domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina, Via dei Mille, n. 65 Is. 221 (CF 98093490179, pec: ads.me@mailcert.avvocaturastato.it);

2) **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del Dirigente *pro tempore*, C.F.: 80018500829, Via G. Fattori, 60 90146 Palermo *ex lege* domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina, Via dei Mille, n. 65 Is. 221 (CF 98093490179, pec: ads.me@mailcert.avvocaturastato.it);

3) **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VII – Ambito Territoriale di Messina**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* C.F.: 80005000833 Via S. Paolo Is. 361 - 98122 Messina uspme@postacert.istruzione.it *ex lege* domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in via dei Mille n. 65 Is. 221, Messina (CF 98093490179, pec ads.me@mailcert.avvocaturastato.it).

- *resistenti* -

**e nei confronti**

di tutti i docenti iscritti nella I e II fascia della Graduatoria Provinciale per le supplenze (GPS) dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina nella quale il ricorrente è attualmente iscritto nella II fascia per la classe di concorso A046 valida per gli anni scolastici 2022/23 – 2023/24; di tutti i docenti di II e III fascia delle



graduatorie degli Istituti dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina, nelle quali il ricorrente è attualmente iscritto in III fascia per la classe di concorso A046 valida per gli anni scolastici 2022/23 – 2023/24; di tutti i docenti che in virtù dell'inserimento “*pleno iure*” della ricorrente nella I fascia della GPS nonché II fascia delle graduatorie degli Istituti della Provincia di Messina, valide per il biennio 2022/2024, per la classe di concorso A046 sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dalla ricorrente.

- *controinteressati* -

### FATTO

La dott.ssa Sarah Tindara Pandolfo è in possesso della laurea in Giurisprudenza (LMG/01) conseguita presso l'Università degli Studi di Messina in data 21.12.2018 (cfr. all. 01).

La stessa, in data 17.06.2019, ha conseguito presso l'Università degli Studi di Messina il titolo di acquisizione dei 24 CFU relativi alle competenze di base nelle discipline psico-antropopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, necessarie quale titolo di accesso per i successivi concorsi per il reclutamento docenti come previsto dal D. Lgs. N. 59/2017 (cfr. all.02).

Nell'anno 2019/2020, la dott.ssa Sarah Tindara Pandolfo ha, poi, acquisito i crediti (96) ai fini del completamento della classe di concorso A046 nei settori SECS-P02 , SECS-P01 , SECS-P07, SECS-S03(cfr, all.03).

In data 24.05.2022, con domanda prot. n. m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.7271721.24-05-2022, la ricorrente ha presentato sulla piattaforma online del MIUR l'istanza per essere inserita nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie di Istituto di cui all'art. 4, commi 6bis e 6ter della Legge n.124 del 03.05.99, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2022 ai sensi del D.M. n.112 del 06.05.2022 (cfr. all.04).

Tuttavia, pur essendo in possesso della laurea, delle materie economiche e dei 24 CFU, la dott.ssa Sarah Tindara Pandolfo non ha potuto presentare domanda di inserimento nella I fascia delle GPS di Messina poiché il sistema telematico del Ministero non ha lasciato autonomia compilativa alla stessa negandole così la possibilità di dichiarare quale titolo di abilitazione il possesso dei 24 CFU congiunti al titolo di accesso all'insegnamento, con l'ovvia conseguenza che l'odierna ricorrente ha dovuto richiedere l'inserimento nella seconda fascia delle nuove GPS e nella terza fascia delle graduatorie di Istituto della Provincia di Messina.

Il D.M. n. 112 del 06.05.2022, infatti, disponendo all'art. 1 comma 1 che “*La presente ordinanza disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124*”, ha lasciato invariato quanto disposto nel D.M. n. 60/2020 ovvero l'esistenza sia delle GPS sia delle GI (graduatorie istituto) per la nomina del personale docente per le supplenze.

Si rileva, inoltre, che il suddetto D.M. n. 112/2022 all'art. 3 e con riferimento alle graduatorie provinciali per le supplenze, stabilisce la formazione di due fasce di aspiranti docenti, prevedendo che: “*Le GPS, distinte in*



*prima e seconda fascia ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 11, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale”.*

Circa la scuola di secondo grado (oggetto di interesse dalla ricorrente) il decreto prevede, dunque, la suddivisione in due fasce che ai sensi del comma 9 dell’art. 3 del D.M. n. 112/2022 sono così determinate: a) *la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po- psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; 3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso; ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare nelle discipline antro-po- psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; 3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso”.*

Tale normativa, che segue l’orientamento di quella dell’ordinanza n.60/2020, è del tutto incurante dell’illegittimità della distinzione tra aspirante docente munito di abilitazione e aspirante docente munito di Laurea + 24 CFU, contravvenendo all’opposto orientamento giurisprudenziale riportato nelle numerosissime sentenze dei Tribunali di merito nonché dalla tanto “inflazionata” sentenza n. 4167 del 30.06.2020 del Consiglio di Stato e dalla normativa Europea.

Concludendo, è indubbio che il mancato riconoscimento da parte dell’Amministrazione scolastica, del diritto dell’odierno ricorrente ad essere inserito nella prima fascia delle GPS della Provincia di Messina e nella seconda fascia delle graduatorie d’Istituto è fortemente lesivo e pregiudizievole, perché ne determina la collocazione in posizione deteriore rispetto ai docenti inseriti nelle suddette fasce delle graduatorie, con conseguente minore possibilità rispetto ad essi di ottenere incarichi di supplenza per la docenza per i prossimi anni scolastici 2022/2024.

## **DIRITTO**

**I MOTIVO. Illegittimità e, conseguente, disapplicazione del D.M. n. 112 del 06.05.2022.**



La legge n. 107/2015 (cd. Buona Scuola), ha previsto che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta il titolo di accesso per i futuri concorsi previsti : *“a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'art. 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità”*

In conformità alla legge delega è stato emanato il D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 59 allo scopo di riordinare, adeguare e semplificare il sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione. Il legislatore, nello specifico, ha inteso definire normativamente quali sono i requisiti di accesso ai concorsi riservati agli abilitati, stabilendo all'art. 5 che *“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), **il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.**”* In sintesi, il legislatore ha richiesto uno specifico requisito per l'accesso a tutte le procedure di reclutamento docenti e ha sostituito il termine “abilitazione” con i 24 crediti formativi universitari, in specifici settori scientifico disciplinari, il cui possesso consente l'accesso ai concorsi su tutte le classi riferite al diploma di laurea (o titolo equipollente/equiparato). In altri termini, ha equiparato – tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti – l'abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con il possesso congiunto di laurea/diploma e dei 24 CFU, con l'ovvia conseguenza che gli aspiranti docenti che hanno conseguito la laurea / diploma ed i 24 CFU devono essere ritenuti in possesso di titolo abilitante che deve consentire loro l'inserimento nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali Supplenze.

Orbene, il riconoscimento legislativo della equivalenza del possesso congiunto del titolo di laurea e dei 24 CFU all'abilitazione ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali per il reclutamento docenti, è rafforzata da una costante giurisprudenza civilistica ed amministrativa si veda Trib. Roma, sent. 2823/22019 (*“la ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art.5D.Lgs 5912017) sulla scorta della legge delega (art. 1,comma 110 l. 107/2015)...che le consente di partecipare...più in generale ai futuri concorso per il reclutamento dei docenti....”*)- Trib. Salerno, Sent. n.107 del 21.01.2020 - Trib. Siena, Sent. 15 n. del 22.01.2020 (*“Essendo*



*l'accesso concorsuale conseguente esclusivamente al possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento è giocoforza ritenere che l'accesso, alternativo, ai laureati in possesso dei 24 CFU, sia stato considerato dal legislatore abilitante o equivalente all'abilitazione. Il legislatore del 2017-2018, nel binario della delega, ha in sostanza ridisegnato normativamente il requisito dell'abilitazione. Pertanto l'abilitazione deve ritenersi razionalmente equivalente al possesso della laurea oltre i 24 CFU per espressa previsione legislativa” ).*

Sul punto si rileva, come anche il Tribunale di Messina con l'Ordinanza del 02.12.2019 resa nel prc. N. 5951/2019 r.g. ha aderito a tale orientamento unitario, affermando che è “ragionevole ritenere che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di "abilitazione" e di "idoneità all'insegnamento" vadano complessivamente rivisitati, e che pertanto anche l'inserimento nelle graduatorie di seconda fascia debba essere consentito, almeno per il triennio 2017/2018-2019/2020, agli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi "titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo" ex art. 5 del Regolamento di cui al D.M. n. 131/2007, da ricondurre quindi, anche in un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall'art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad "altre abilitazioni". Ed è così che nelle recenti pronunce, il Tribunale di Messina in maniera granitica e corretta ha stabilito il principio secondo cui: “appare ragionevole ritenere, richiamando precedente di questo Tribunale (ordinanza del 2.12.2019) che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all'insegnamento” vadano complessivamente rivisitati e che pertanto devono riconoscersi in possesso del titolo di abilitazione anche gli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi “titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo ex art. 5 del regolamento di cui al d.m. n. 131/2007 da ricondurre quindi in un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall'art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad “altre abilitazioni”). Infatti, attesa l'omogeneità delle situazioni poste a confronto, la diversa interpretazione dell'art. 2 del D.M. 374/2017 e della relativa lett. A della tabella di valutazione A appare determinare una illogica oltre che irragionevole disparità di trattamento.” (Ord. dott.ssa Totaro del 28.09.2021 e Ord. dott.ssa Bellino del 19.08.2021 Ord. del 22.12.2020). Nonostante il superiore dato normativo, l'amministrazione scolastica considera il possesso dei 24 CFU unitamente alla laurea titoli validi solo per l'accesso alla II fascia delle GPS ed alla III fascia delle graduatorie di istituto, non riconoscendo ad essi erroneamente ed illegittimamente valore abilitante. Tale modus operandi è dovuta all'ordinanza n.60 del 10.07.2020 con la quale il Ministro dell'Istruzione prevedendo le “procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di Istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” e ha stabilito all'art.3:quanto alle GPS, che “la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione” e che “la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per



*le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs. 59/17 cioè dei 24 CFU; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di Istituto per la specifica classe di concorso"; ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1) possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare nelle discipline antropopsico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche; 2) abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; 3) precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso.*

In sintesi, il requisito per l'inserimento nella I fascia delle GPS e per la II fascia delle G.I. è il possesso del titolo abilitazione con l'ovvia conseguenza che l'Ordinanza n.60/2020 appena citata, nonché il D.M. n. 112 del 06.05.2022, che come detto precedentemente si muove sulla stessa scia dell'ordinanza n.60/2020, distinguendo i titoli di accesso e non avendo alcun riguardo all'intervenuta modifica strutturale e di sistema di cui alla L. 107/2015 ed al D. Lgs. 59/2017, sono totalmente illegittime ed illogiche.

Infatti l'odierna ricorrente, in possesso sia della laurea magistrale in giurisprudenza sia dei crediti nelle materie economiche sia dei 24 CFU ha un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110, L. 107/2015) ma non può comunque accedere alle graduatorie delle fasce riservate ai docenti abilitati con palese disparità di trattamento e negazione all'accesso del pubblico impiego e dunque, violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Questa interpretazione "costituzionalmente orientata" è sostanzialmente imposta dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare. Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa "cornice sovranazionale", dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. Soluzione che, come si è visto, appare senz'altro possibile nel caso di specie. Occorre, infatti, evidenziare che, recentemente, con numerosi decreti l'U.S.R. Messina ha dovuto disporre l'ammissione con riserva in prima fascia G.P.S. e in seconda fascia G.I. di candidati in possesso del titolo accademico più i 24 CFU. Tale ulteriore profilo evidenzia, qualora ancora vi fossero dubbi, la grave condotta lesiva ed illegittima posta in essere dal Ministero dell'Istruzione.

Tutto quanto detto è già sufficiente per poter affermare sia che l'odierna ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu vanta, pertanto, un titolo abilitante secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1 comma 110 Legge 107/2015), pertanto, la dott.ssa Sarah Tindara Pandolfo è titolare dei requisiti per essere incluso nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia delle G.I. in quanto docente abilitato all'insegnamento per la classe



di concorso A046 e che, dunque, ha subito una grave pregiudizio da parte del Ministero dell'Istruzione e degli Uffici Scolastici.

**II MOTIVO. Illegittimità del D.M. n. 112 del 06.05.2022 in combinato disposto con il D.M. n. 60 del 10.07.2020 per violazione della normativa Europea.**

L'O.M. 112/2022, è tra l'altro illegittima in quanto ove fosse interpretata nel senso di richiedere per la partecipazione ad un concorso per l'insegnamento un titolo e cioè quello abilitativo che invece la normativa Europea non richiede si porrebbe in contrasto con le indicazioni comunitarie operando una reformatio in pejus del criterio di selezione. Ed è significativo evidenziare come la disciplina europea non preveda alcun titolo abilitativo per insegnare. Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di "programmare gli accessi". L'ordinamento italiano non condiziona l'esercizio della professione di docente al possesso dell'abilitazione all'insegnamento pertanto questa non assume in alcun modo il valore di "qualifica" secondo la nozione fornita nell'ordinamento comunitario, in quanto non costituisce un titolo di formazione (diploma o certificato che sancisca una specifica preparazione professionale) vincolante per lo svolgimento della professione. Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano nella definizione di "qualifica professionale" adottate dalle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs 206/2007 in virtù delle quali l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono insistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

Al fine di chiarire il quadro normativo applicabile, si rileva che il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l'art. 1, comma 79 della Legge 107/2015, la assoluta irrilevanza della cd "abilitazione all'insegnamento", concetto espresso chiaramente nelle Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE che disciplinano il sistema generale delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse. Le direttive europee erano già state recepite ed attuate in Italia mediante il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, e il d.lgs. 28 gennaio 2016 n. 15, recante *"Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE"*. Tali normative pertanto fissano dei principi cardine che non possono essere in alcun modo disattesi dagli organismi competenti in materia di Pubblica Istruzione.

Ed in particolare stabiliscono che: a) La Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea "qualifica professionale" al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa; b) I termini di "abilitazione" e/o "idoneità" non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea; c) Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano ai sensi della stessa una "formazione regolamentata" ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità



di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato Italiano, posto che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

In altri termini, il titolo non è altro che “la qualifica professionale” adottata dalla normativa dell'Unione Europea”.

Il Ministero dell'Istruzione, mediante il D.M. 30 gennaio 1998 n. 39, ha definito l'elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare con detto decreto Ministeriale, veniva statuito che detti titoli consentono l'accesso alla professione di docente. Senza trascurare che l'articolo 49 TFUE privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti: qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività non subordinata beneficia del trattamento nazionale e vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento. Dalla lettura sistematica delle norme (Direttive U.E. 2005/36 e 2013/55 per come recepite dal legislatore italiano e richiamate nel D.M. 39/1998) ciò che emerge è che la “qualifica professionale” si acquisisce in forza dei titoli tra cui sono considerati validi ai fini dell'esercizio della professione la laurea e i 24 cfu.

Tale concetto è talmente realistico che qualora un cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea, volesse esercitare la professione dell'insegnamento in Italia, allo stesso non verrebbe richiesta l'abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi pubblici.

La normativa europea non si presta ad equivoci ed i decreti ministeriali appaiono in aperto contrasto con tali norme sovranazionali.

L'abilitazione, anche alla luce del sistema normativo comunitario, non è requisito che consente lo svolgimento della professione di docente e, conseguentemente, l'accesso ai concorsi ed alle graduatorie basate sulla abilitazione.

Di conseguenza vanno disapplicate tutte le disposizioni emanate dal Ministero che prevedono l'abilitazione quale requisito per accedere alle graduatorie provinciali e d'istituto e di conferimento delle supplenze.

È pertanto evidente il contrasto e l'illegittimità di quanto stabilito nel D.M. n. 112/2022 e nel combinato disposto con il D.M. n. 60/2020 anche sotto tale profilo normativo.

Alla luce di quanto sopra ed, in virtù, di una interpretazione costituzionalmente orientata, delle norme di riferimento, confortata dai numerosi precedenti della giurisprudenza pronunciatasi in materia, non potrà che riconoscersi valore abilitante al titolo di studio in possesso del ricorrente congiuntamente ai 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, ai CFU nelle specifiche materie di insegnamento con il relativo diritto della dott.ssa Sarah Tindara Pandolfo di essere inserita nella I fascia della GPS nonché II fascia delle graduatorie degli Istituti della Provincia di Messina per la classe di concorso A046.

**FUMUS BONI IURIS e PERICULUM IN MORA**





La formazione delle nuove G.P.S. e delle G.I. a seguito dell'aggiornamento disposto dal D.M. n. 06.05.2022 la cui chiusura e scadenza è prevista per il 31.05.2022, nonché l'immediata successiva formazione dell'organico per l'imminente inizio del nuovo anno scolastico 2022-2023 rende urgente ed improcrastinabile l'adozione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., ciò anche alla luce della sussistenza dei presupposti richiesti al fine dell'adozione di un provvedimento urgente. Infatti, quanto alla sussistenza del *"fumus boni iuris"* del presente ricorso cautelare circa la verosimiglianza dell'esistenza in diritto della pretesa azionata, non v'è dubbio che, quanto dedotto nel presente ricorso evidenzia la sussistenza di un diritto violato dai provvedimenti presi dal Ministero dell'Istruzione. E', qui, sufficiente ribadire che il legislatore con il D.Lgs n.59/2017, all'art.5, ha equiparato il conseguimento dell'abilitazione tramite il superamento del relativo concorso al possesso congiunto della laurea magistrale e di 24 CFU in materie specifiche (cioè nelle discipline antropo-psico-pedagogiche), **con l'ovvia conseguenza che il possesso congiunto di laurea magistrale e 24 CFU è a tutti gli effetti "abilitazione" per l'insegnamento.**

Le ragioni esposte anche ai superiori punti del presente ricorso, alle quali si aggiunge che l'odierna ricorrente non ha potuto presentare domanda di inserimento nella I fascia delle GPS di Messina poiché il sistema telematico del Ministero non ha lasciato autonomia compilativa alla stessa negandole così la possibilità di dichiarare quale titolo di abilitazione il possesso dei 24 CFU congiunti al titolo di accesso all'insegnamento, consentono di poter affermare con certezza che in capo al ricorrente sussista il diritto a poter procedere con il presente strumento cautelare per ottenere l'inserimento nelle corrette graduatorie.

Quanto al *periculum in mora* il danno grave ed irreparabile si appalesa evidente ove si consideri che la previsione normativa contestata preclude ai ricorrenti la possibilità di avanzare in posizione prioritaria nelle GPS volte al conferimento di incarichi a tempo determinato. Tale preclusione compromette in modo grave ed irreparabile le chance occupazionali dell'istante in vista del conferimento di incarichi a tempo determinato durante l'anno scolastico 2022/23 con il conseguente aggravamento dello stato di precarietà in cui attualmente egli versa. Si consideri infatti che le GPS sono tendenzialmente utilizzate per conferimento di supplenze brevi e saltuarie.

Inoltre, il danno grave ed irreparabile rileva anche sotto altri aspetti:

- 1) i docenti che hanno ottenuto pronunce positive nei giudizi proposti innanzi ai Tribunali del lavoro stanno ottenendo l'iscrizione nelle graduatorie di prima fascia per le G.P.S. e di seconda fascia per le graduatorie d'istituto, circostanza quest'ultima che lede gravemente coloro che ancora non hanno promosso ricorso e/o ho chiesto al Giudice del Lavoro il riconoscimento della legittimità ad essere iscritti nelle corrette graduatorie;
- 2) l'avvio imminente del nuovo anno scolastico 2022/2023 pregiudica il diritto ad essere iscritti nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda delle G.I. e quindi ottenere;
- 3) gli altri docenti, chiamati al loro posto, acquisiranno indebitamente punteggio e posizioni che incideranno nelle graduatorie future.

Infine, l'esigenza di una tutela cautelare scaturisce vieppiù dalla dimensione anche non patrimoniale del diritto azionato dai ricorrenti, dal momento che il pregiudizio da essa patito compromette la piena esplicazione del



diritto al lavoro ex art. 4 Cost., inteso come libertà di esercitare la professione nel rispetto delle scelte individuali.

Per quanto esposto la ricorrente come innanzi rappresentata e difesa

### **RICORRE**

All'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina affinché, ex art 700 c.p.c. ,fissata l'udienza di comparizione personale delle parti e discussione, respinta ogni contraria istanza, Voglia, inaudita altera parte ovvero, previa comparizione delle parti ed omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare al ricorrente gli effetti della sentenza definitiva di merito e, in particolare

1. **ACCERTARE E DICHIARARE** l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per tutti i motivi di cui al presente ricorso, e, conseguentemente, previa **DISAPPLICAZIONE** dell'O.M. 112/2022 e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali prodromici e conseguenti, connessi anche indirettamente e comunque di ogni atto dell'Amministrazione che ne impedisce l'iscrizione nella prima fascia delle G.P.S. e in II delle G.I. in quanto illegittimi e per tutti i motivi di cui in ricorso e comunque emanare un provvedimento atto ad accertare e dichiarare che parte ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dalla Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza + crediti nelle materie economiche + 24 CFU valido per l'inserimento nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia delle G.I. per le classi di concorso A046;

2. **ACCERTARE E DICHIARARE** che la dott.ssa Sarah Tindara Pandolfo è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito da Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza + crediti nelle materie economiche + 24 CFU e per l'effetto **ORDINARE** agli odierni convenuti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di emanare tutti gli atti e provvedimenti necessari per l'inserimento del ricorrente nella I Fascia delle G.P.S. e nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto del personale docente per la classe di concorso A046 cui il proprio titolo di studio dà accesso, ovvero per quelle ritenute accessibili in corso di causa, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge;

3. In via istruttoria ammettere ogni mezzo istruttorio utile e conducente ai fini del presente ricorso;

4. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarre al sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c..

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile, pertanto il contributo unificato è pari ad euro 259,00.

Si allegano :

- 1) Certificato di laurea;
- 2) Certificato acquisizione crediti materie economiche;
- 3) Certificato acquisizione 24 CFU;
- 4) Domanda inserimento GPS.

Avv. Giuseppe Cicciari

\* \* \* \* \*



## ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto il diritto all'inserimento della parte istante nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto del personale docente, classe di concorso A046, valide per il biennio 2022/2024. Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi. Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie di seconda fascia di istituto, non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione. Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione di dienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie –

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, Cod. Fisc. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, Via Giuseppe d'Ali n. 65;

- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del Dirigente pro tempore, C.F.: 80018500829, Via G. Fattori, 60 90146 Palermo ex lege domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina, Via dei Mille, n. 65 Is. 221 (CF 98093490179, pec: ads.me@mailcert.avvocaturastato.it);

3) Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VII – Ambito Territoriale di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore C.F.: 80005000833 Via S. Paolo Is. 361 - 98122 Messina uspme@postacert.istruzione.it ex lege domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in via dei Mille n. 65 Is. 221, Messina (CF 98093490179, pec ads.me@mailcert.avvocaturastato.it).

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U. Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti. Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano. Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente



ricorso: a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, [ads.me@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.me@mailcert.avvocaturastato.it); b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente e in via alternativa o cumulativa a: - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM), rappresentato e difeso ope legis dall'Avv Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del Dirigente pro tempore, C.F.: 80018500829, Via G. Fattori, 60 90146 Palermo ex lege domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina, Via Via dei Mille, n. 65 Is. 221 (CF 98093490179, pec: [ads.me@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.me@mailcert.avvocaturastato.it)); Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VII – Ambito Territoriale di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore C.F.: 80005000833 Via S. Paolo Is. 361 - 98122 Messina [uspme@postacert.istruzione.it](mailto:uspme@postacert.istruzione.it) ex lege domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in via dei Mille n. 65 Is. 221, Messina (CF 98093490179, pec [ads.me@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.me@mailcert.avvocaturastato.it)).

Stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati, chiede con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzato, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, mediante pubblici proclami con modalità telematiche. Con Osservanza.

Pace del Mela (ME) li 08.08.2022

Avv. Giuseppe Ciccari



